

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA
TUTELA DEL CONSUMATORE, E LA NORMATIVA TECNICA

A UNIONCAMERE
unioncamere@cert.legalmail.it

*alla c.a. del Segretario Generale
dott. Giuseppe Tripoli*

e per conoscenza:

All'UFFICIO LEGISLATIVO
ufficio.legislativo@pec.mise.gov.it

Alla DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA
SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETÀ E
SUL SISTEMA CAMERALE
dgvescgc.dg@pec.mise.gov.it

OGGETTO: **Organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93 «Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea», come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 dicembre 2019, n. 176.**

Applicazione dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Effetti della proroga dello stato di emergenza sanitaria.

Si fa seguito alla nota della Scrivente, prot. n. 152295 del 26 giugno u.s..

Sono pervenute a questa Direzione generale proposte ed istanze da parte di Associazioni del settore, volte a promuovere una proroga del periodo transitorio degli Organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93. Ciò sulla scorta della ritenuta necessità di un intervento normativo per garantire la predetta estensione della validità degli atti abilitativi, paventandone le istanti, in assenza di intervento da parte del legislatore, la prossima caducazione.

Si ritiene quindi opportuno fornire un chiarimento in ordine all'attuale contesto normativo.

Questa Direzione ha già riferita, tramite la ministeriale sopra richiamata e con il conforto del conforme parere dell'Ufficio legislativo di questa Amministrazione, circa la piena applicabilità alle abilitazioni in oggetto, prorogate fino alla data del 30 giugno 2020 in forza della disposizione di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 dicembre 2019, n. 176, della norma di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

In forza della ridetta disposizione, dunque, gli atti abilitativi in argomento, in attesa del compimento del processo di accreditamento, conservano la propria validità fino al termine di *«novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza»*.

Come noto, lo stato di emergenza per la crisi epidemiologica in atto, inizialmente decretato dal Governo per il lasso temporale di 6 mesi decorrenti dal 31 gennaio 2020, è stato ad oggi prorogato fino al 31 gennaio 2021 con delibera assunta dal Governo nel Consiglio dei ministri n. 66 del 7 ottobre u.s..

Ne consegue, in linea con i pareri sin qui già resi e secondo una interpretazione della disposizione normativa in esame su cui la Scrivente ha già acquisito il conforme avviso dell'Ufficio legislativo, che la proroga della validità delle abilitazioni in parola sia tutt'ora in corso, e che esse cesseranno la propria efficacia solo con il decorso di novanta giorni dal termine (ad oggi) del 31 gennaio p.v., o dal diverso termine eventualmente individuato dal Governo con successive disposizioni per il termine dello stato di emergenza sanitaria connesso al perdurare della crisi epidemiologica in atto.

Si chiede quindi a codesta Spett.le Unioncamere di darne comunicazione e seguito di competenza alle Camere di Commercio, al fine di garantire la massima diffusione sul territorio.

IL DIRETTORE GENERALE

(avv. Lorenzana Gulino)

